

Ordinanza sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCPF)

Modifica del 2015

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del ...¹ sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 1 capoverso 3, 6, 8, 9b, 57 capoverso 2 e 97 della legge federale del 20 dicembre 1957² sulle ferrovie (Lferr),

Art. 14 cpv. 4

⁴ Se un investimento nel mantenimento della qualità comporta modifiche dell'utilizzazione delle capacità nell'ambito del programma di utilizzazione della rete, tali modifiche devono essere sottoposte al Consiglio federale per approvazione.

Sezione 4a: Programma di utilizzazione della rete

Art. 19a Contenuto

¹ Secondo l'articolo 9b Lferr, il programma di utilizzazione della rete stabilisce per la successiva fase di ampliamento pianificata l'utilizzazione prevista delle tracce per un'ora d'orario nonché le deroghe negli orari di punta e negli orari marginali.

² Per ogni ora d'orario il programma stabilisce altresì che diversi tipi di trasporto si alternino nell'utilizzo di una traccia. Deroche all'utilizzazione di una traccia nelle ore notturne o nel fine settimana possono essere rappresentate a livello generale.

³ Per ogni tratta il programma mantiene libere capacità per il traffico non pianificabile a lungo termine nonché per corse a scopo d'istruzione o di manutenzione.

RU **2009 5981**

¹ RS ...

² RS **742.101**

⁴ Il programma distingue l'utilizzazione delle tracce da parte dei seguenti tipi di trasporto:

- a. traffico viaggiatori a lunga distanza;
- b. traffico regionale viaggiatori;
- c. traffico merci;
- d. altri tipi di trasporto, con particolare riferimento al trasporto di autoveicoli accompagnati.

⁵ Può altresì contenere istruzioni specifiche per una tratta, importanti per l'utilizzazione di una traccia, come:

- a. l'occupazione dei binari nei nodi;
- b. velocità minime o massime, accelerazione minima;
- c. categorie di treno che pongono requisiti particolari all'infrastruttura;
- d. requisiti particolari dei veicoli;
- e. sequenze dei treni e collegamenti;
- f. informazioni sull'evoluzione prevista delle tracce in fasi di ampliamento future.

Art. 19b Definizione

Il programma di utilizzazione della rete è definito dopo la decisione della fase di ampliamento per il relativo orizzonte temporale.

Art. 19c Adeguamenti

¹ Se una modifica dell'offerta non richiede potenziamenti dell'infrastruttura o se questi sono finanziati secondo l'articolo 58b o 58c Lferr, il programma può essere adeguato.

² L'UFT può apportare in autonomia adeguamenti minori del programma.

³ Un adeguamento è definito minore quando:

- a. tutte le coincidenze pianificate possono essere mantenute;
- b. il fabbisogno di risorse in termini di veicoli e personale non aumenta;
- c. non ha effetti sul programma concernente il materiale rotabile;
- d. resta garantito l'accesso all'infrastruttura secondo l'articolo 62 capoverso 1 Lferr nonché agli impianti e alle installazioni secondo l'articolo 3 capoverso 2 della legge ...³ sul trasporto di merci.

³ RS ...

Art. 19d Procedura

¹ L'UFT svolge un'indagine conoscitiva presso le cerchie interessate in caso di un nuovo programma di utilizzazione della rete o di un suo adeguamento.

² Sulla base dei risultati dell'indagine conoscitiva può incaricare un gestore dell'infrastruttura di elaborare varianti e di illustrarne gli effetti sul traffico. Valuta le varianti secondo i seguenti criteri:

- a. numero dei passeggeri interessati e intensità degli effetti;
- b. quantità e tipi di merci interessate e intensità degli effetti;
- c. effetti sulla pianificazione del territorio e sullo sviluppo economico;
- d. effetti sull'ambiente;
- e. concordanza con altri obiettivi della Confederazione.

Art. 19e Carattere vincolante

Il programma di utilizzazione della rete è vincolante per tutti i gestori dell'infrastruttura e per tutte le autorità. Funge da direttiva per l'elaborazione dei piani di utilizzazione della rete (art. 14a dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁴ concernente l'accesso alla rete ferroviaria). Vale per tutte le pianificazioni e per l'assegnazione delle tracce.

Art. 19f Pubblicazione

L'UFT pubblica il programma di utilizzazione della rete in forma elettronica.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2017.

In nome del Consiglio federale svizzero:

...

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova